COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IN USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI

(Artt. 823, comma 2, e 826, comma 3, del Codice Civile)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

• il Comune di Casaletto Ceredano, con sede in Casaletto Ceredano (CR), Via Marconi n. 12, C.F. e P.IVA 00330940198 (di seguito denominato "Concedente" o "Amministrazione"), è proprietario dell'immobile sito in Casaletto Ceredano, Via Garibaldi n. 36, destinato a sala polifunzionale, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3, Particella 50, Subalterno 503, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice Civile;

• il Corpo Bandistico "G. Verdi", con sede in Casaletto Ceredano (CR), Via Paola Ragazzi n. 1, C.F. 82011280193 (di seguito denominato "Concessionario"), in persona del Presidente e Legale Rappresentante sig. Rodolfo Farea, C.F. FRARLF65A29D142J, ha avanzato richiesta per l'assegnazione in uso gratuito di una porzione dell'immobile sopra indicato da destinarsi esclusivamente a sede associativa, sala prove e scuola di musica;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha fornito indirizzo per la concessione amministrativa in uso gratuito al predetto Corpo Bandistico dei locali posti al primo piano del suddetto fabbricato, approvando contestualmente il relativo schema di atto di concessione;

• visto il decreto sindacale n. ___ del ___ con il quale al sottoscritto Arch. Alessandro Carlo Maria Guffi, C.F. GFFLSN67E31D150I, sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONCEDE

Art. 1 – Oggetto della concessione e individuazione dei locali

Il Comune di Casaletto Ceredano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___, concede in uso gratuito al Corpo Bandistico "G. Verdi" di Casaletto Ceredano i locali posti al primo piano dell'immobile di proprietà comunale sito in Casaletto Ceredano, Via Garibaldi n. 36 (Catasto Fabbricati, Foglio 3, Particella 50, Subalterno 503), come meglio individuati nella planimetria allegata (Allegato B alla predetta deliberazione), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Stato dei locali e verbale di consegna

Il Concessionario, con la sottoscrizione per accettazione del presente atto, dichiara di aver preventivamente ispezionato gli spazi oggetto della concessione, di averli trovati in buono stato manutentivo, idonei all'uso convenuto ed esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi vi opera o li frequenta. All'atto dell'immissione nel possesso verrà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Il Concessionario si impegna a mantenere i locali in buone condizioni

di conservazione e a riconsegnarli alla cessazione della concessione nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3 – Vincolo di destinazione, divieto di sub-concessione e impegno di utilità sociale

Il Concessionario è obbligato a utilizzare i locali concessi esclusivamente quale sede associativa, sala prove e scuola di musica. È fatto espresso divieto al Concessionario di concedere a terzi, anche parzialmente o temporaneamente, l'uso dei locali a titolo di sub-concessione, locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo, nonché di mutarne la destinazione d'uso, pena la decadenza immediata dalla concessione. Quale forma di valorizzazione del bene pubblico e di utilità sociale per la collettività, il Concessionario si impegna altresì a garantire la propria partecipazione musicale gratuita alle principali cerimonie istituzionali e civili organizzate dal Comune.

Art. 4 – Modalità di utilizzo e rispetto delle norme

Il Concessionario potrà utilizzare i locali messi a disposizione tutti i giorni senza limitazioni di orario, nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, inquinamento acustico e tutela della quiete pubblica.

Art. 5 – Durata, rinnovo e rinuncia del Concessionario

La presente concessione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto, fatto salvo il permanere dell'effettivo esercizio dell'attività bandistica e formativa da parte del Concessionario. È escluso ogni tacito rinnovo; la concessione potrà essere rinnovata alla scadenza, alle medesime o a nuove condizioni, esclusivamente mediante espresso provvedimento amministrativo dell'Ente, previa istanza scritta del Concessionario da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comune con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 6 – Revoca, decadenza e autotutela amministrativa

In ragione della natura pubblicistica del presente atto, l'Amministrazione Comunale conserva ogni potere di vigilanza e controllo sull'utilizzo del bene. Il Comune può disporre in qualsiasi momento, con preavviso di 180 (centottanta) giorni ovvero con effetto immediato in caso di particolare urgenza, la revoca della presente concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta. L'Amministrazione pronuncerà inoltre la decadenza della concessione in caso di violazione del vincolo di destinazione, sub-concessione non autorizzata, scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione o grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente atto. Alla cessazione per qualsiasi causa della concessione, in caso di mancato spontaneo rilascio, l'Ente procederà allo sgombero coattivo in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice Civile.

Art. 7 – Oneri, spese di gestione e manutenzione

In ragione della gratuità della concessione e delle finalità di rilevanza sociale perseguite, sono posti a carico del Concessionario le spese di pulizia, gli oneri di diligente custodia e gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali concessi. Restano invece a carico del Concedente le spese relative

alle utenze (energia elettrica e fornitura idrica) nonché gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile.

Art. 8 – Modifiche, allestimenti e migliorie

È fatto divieto al Concessionario di apportare modifiche strutturali, edilizie o impiantistiche, ovvero di eseguire lavori e allestimenti fissi nei locali concessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune. Eventuali migliorie, addizioni o allestimenti regolarmente autorizzati resteranno acquisiti di diritto al patrimonio comunale alla cessazione della concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcuna indennità, compenso o rimborso.

Art. 9 – Diritto di accesso e ispezione

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso ai locali concessi ai tecnici e agli incaricati dell'Amministrazione Comunale per effettuare verifiche sullo stato di conservazione del bene, controlli sul rispetto degli obblighi concessori o interventi di manutenzione.

Art. 10 – Custodia, responsabilità e copertura assicurativa

Il Concessionario è costituito custode dei locali concessi ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile ed esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno o all'esterno dei locali in dipendenza dell'uso del bene ricevuto e dello svolgimento delle attività associative, didattiche e musicali, impegnandosi a stipulare e mantenere attiva per tutta la durata della concessione idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Art. 11 – Domicilio delle parti

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica di eventuali comunicazioni o provvedimenti amministrativi ed esecutivi, il Comune elegge domicilio presso la sede municipale in Casaletto Ceredano (CR), Via Marconi n. 12, e il Concessionario presso la propria sede legale in Casaletto Ceredano (CR), Via Paola Ragazzi n. 1.

Art. 12 – Regime fiscale

Trattandosi di provvedimento amministrativo unilaterale di concessione in uso gratuito di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, il presente atto non è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'eventuale imposta di bollo è posta a carico del Concessionario, fatta salva l'esenzione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora l'Associazione risulti iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento concessorio sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'esecuzione della concessione e all'adempimento dei relativi obblighi di legge, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto di concessione, si applicano le disposizioni del Codice Civile sui beni pubblici, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Casaletto Ceredano, lì _____

Il Concedente
Comune di Casaletto Ceredano
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Alessandro Carlo Maria Guffi
(Sottoscrizione digitale)

Per integrale accettazione
Il Concessionario
Corpo Bandistico "G. Verdi" – Casaletto Ceredano
Il Presidente pro-tempore
Sig. Rodolfo Farea
(Sottoscrizione digitale)